



CBA VITA S.p.A. - COMPAGNIA DI BANCHE E ASSICURAZIONI PER LE ASSICURAZIONI SULLA VITA

CBA MONETA 2005

(Tar. 11S4)

**Contratto di assicurazione a vita intera
a capitale rivalutabile e a premio unico o ricorrente**

Il presente Fascicolo Informativo, contenente

- **Scheda sintetica**
- **Nota informativa**
- **Condizioni contrattuali, comprensive di Regolamento della gestione interna separata ALFIERE**
- **Glossario**
- **Modulo di proposta**

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della proposta

**Prima della sottoscrizione leggere attentamente
la scheda sintetica e la nota informativa**

Data aggiornamento: Marzo2008

Scheda Sintetica

ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.

La presente Scheda sintetica non sostituisce la Nota informativa. Essa mira a dare al contraente un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto.

1. Informazioni generali

1.a) Impresa di assicurazione

Compagnia di Banche e Assicurazioni per le assicurazioni sulla vita S.p.A. – in breve CBA Vita S.p.A. - società appartenente al Gruppo Banca Sella, in seguito denominata Società.

1.b) Denominazione del contratto

CBA MONETA

1.c) Tipologia del contratto

Le prestazioni assicurate dal presente contratto sono contrattualmente garantite dalla Società e si rivalutano annualmente in base al rendimento di una gestione interna separata di attivi.

1.d) Durata

La durata del presente contratto coincide con la vita dell'Assicurato.

E' possibile esercitare il diritto di riscatto, totale o parziale, trascorso un anno dalla decorrenza del contratto.

1.e) Pagamento dei premi

Il presente contratto prevede, a scelta del Contraente, il pagamento di premi ricorrenti o di un premio unico. Nel caso di premi ricorrenti, il versamento può avvenire con frequenza annuale, semestrale, trimestrale o mensile. I premi minimi, distinti secondo la periodicità di versamento, sono riportati nella tabella che segue:

<i>Periodicità di versamento</i>	<i>Importo minimo</i>
<i>Mensile</i>	<i>50,00 euro</i>
<i>Trimestrale</i>	<i>150,00 euro</i>
<i>Semestrale</i>	<i>500,00 euro</i>
<i>Annuale</i>	<i>1.000,00 euro</i>

Nel caso di premio unico, il premio minimo è pari a 1.500,00 euro.

Ad ogni ricorrenza mensile della data di decorrenza, è in ogni caso possibile effettuare versamenti aggiuntivi, di importo non inferiore a 100,00 euro.

2. Caratteristiche del contratto

CBA MONETA è un'assicurazione sulla vita rivolta a chi ricerca la certezza di un investimento a lungo termine sicuro e con un rendimento garantito e desidera accantonare gradualmente i propri risparmi in assoluta libertà.

Il presente contratto consente infatti l'accumulo di un capitale, che si rivaluta nel tempo, pagabile all'epoca del decesso dell'Assicurato, mediante il versamento, a scelta del Contraente, di premi ricorrenti finché l'Assicurato è in vita o di un premio unico alla stipulazione.

Al fine di una migliore comprensione del meccanismo di partecipazione agli utili insito nel contratto, si rinvia allo sviluppo delle prestazioni e del valore di riscatto, contenuto nella sezione F della Nota Informativa “Progetto esemplificativo delle prestazioni”.

L'impresa è tenuta a consegnare il progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata al più tardi al momento in cui il contraente è informato che il contratto è concluso.

3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte

Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:

a) Prestazioni in caso di decesso

In caso di decesso dell'Assicurato, in qualsiasi epoca avvenga, la Società corrisponde ai beneficiari designati in polizza dal Contraente il capitale a quel momento assicurato.

b) Opzioni contrattuali

Finché l'Assicurato è in vita è possibile la conversione del valore di riscatto del contratto in una delle seguenti forme di rendita:

- una rendita annua vitalizia da corrispondere finché l'Assicurato è in vita;
- una rendita annua da corrispondere in modo certo nei primi 10 anni (per gli Assicurati di sesso maschile) o 15 anni (per gli Assicurati di sesso femminile), e successivamente vitalizia;
- una rendita annua da corrispondere finché l'Assicurato è in vita, reversibile totalmente o parzialmente a favore di un sopravvivate designato.

Il contratto prevede un tasso di interesse minimo garantito dell'1,5% annuo, riconosciuto al contratto sotto forma di misura annua minima di rivalutazione. Le partecipazioni agli utili della Gestione separata eccedenti il suddetto tasso minimo, una volta attribuite, risultano definitivamente acquisite sul contratto.

Trascorso un anno dalla stipulazione, è facoltà del Contraente di riscattare il contratto, ***sopportando il rischio di ottenere un importo inferiore ai premi versati.***

Maggiori informazioni sono fornite in Nota informativa alla sezione B. In ogni caso le coperture assicurative ed i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolati dagli articoli 1 e 5 delle condizioni di polizza.

4. Costi

La Società, al fine di svolgere l'attività di collocamento e gestione dei contratti e di incasso dei premi, ***preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota informativa alla sezione D.***

I costi gravanti sui premi e quelli prelevati dalla gestione interna separata riducono l'ammontare delle prestazioni.

Per fornire un'indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto viene di seguito riportato, secondo criteri stabiliti dall'ISVAP, l'indicatore sintetico “Costo percentuale medio annuo”.

Il “Costo percentuale medio annuo” indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di una analoga operazione che ipoteticamente non fosse gravata da costi.

A titolo di esempio, se per una durata del contratto pari a 15 anni il “Costo percentuale medio annuo” del 10° anno è pari all'1%, significa che i costi complessivamente gravanti sul contratto in caso di riscatto al 10° anno riducono il potenziale tasso di rendimento nella misura dell'1% per ogni anno di durata del rapporto assicurativo. Il “Costo percentuale medio annuo” del 15° anno indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento in caso di mantenimento del contratto fino a scadenza.

Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su livelli prefissati di premio, età e sesso dell'assicurato ed impiegando una ipotesi di rendimento della gestione interna separata che è soggetta a discostarsi dai dati reali.

Il “Costo percentuale medio annuo” è stato determinato sulla base di una ipotesi di tasso di rendimento degli attivi stabilito dall'ISVAP nella misura del 4% annuo ed al lordo dell'imposizione fiscale.

*Indicatore sintetico “Costo percentuale medio annuo”
Gestione separata “ALFIERE”*

Versione a premi periodici

Premio annuo: € 1.200
Sesso ed età: qualunque
Durata: a vita intera

Anno	Costo percentuale medio annuo
5	1,592%
10	1,041%
15	0,823%
20	0,718%
25	0,656%

Premio annuo: € 1.500
Sesso ed età: qualunque
Durata: a vita intera

Anno	Costo percentuale medio annuo
5	1,571%
10	1,004%
15	0,806%
20	0,707%
25	0,648%

Premio annuo: € 3.000
Sesso ed età: qualunque
Durata: a vita intera

Anno	Costo percentuale medio annuo
5	1,434%
10	0,955%
15	0,782%
20	0,693%
25	0,639%

Versione a premio unico

Premio unico: € 5.000
Sesso ed età: qualunque
Durata: a vita intera

Anno	Costo percentuale medio annuo
5	1,255%
10	0,968%
15	0,872%
20	0,824%
25	0,795%

Premio unico: € 15.000
Sesso ed età: qualunque
Durata: a vita intera

Anno	Costo percentuale medio annuo
5	1,016%
10	0,728%
15	0,632%
20	0,584%
25	0,555%

Premio unico: € 30.000
Sesso ed età: qualunque
Durata: a vita intera

Anno	Costo percentuale medio annuo
5	1,016%
10	0,728%
15	0,632%
20	0,584%
25	0,555%

5. Illustrazione dei dati storici di rendimento della gestione interna separata

In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla gestione interna separata “ALFIERE” negli ultimi 5 anni ed il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto agli assicurati. Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni e con l’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.

Anno	Rendimento realizzato dalla gestione separata (1)	Rendimento minimo riconosciuto agli assicurati	Rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni	Inflazione
2003	2,61%	2,17%	3,73%	2,50%
2004	2,83%	2,35%	3,59%	2,00%
2005	3,01%	2,50%	3,16%	1,70%
2006	3,17%	2,63%	3,86%	2,00%
2007	3,30%	2,74%	4,41%	1,71%

(1) Il rendimento indicato è quello relativo al periodo di osservazione 1/1 – 31/12, oggetto di certificazione.

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.


6. Diritto di ripensamento

Il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta o di recedere dal contratto. Per le relative modalità, leggere la sezione E della Nota informativa.

CBA Vita è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente scheda sintetica.

Il rappresentante legale

Biagio Massi



Nota Informativa

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

La Nota informativa si articola in sei sezioni:

- A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE
- B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATE E SULLE GARANZIE OFFERTE
- C. INFORMAZIONI SULLA GESTIONE INTERNA SEPARATA
- D. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE
- E. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
- F. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

Compagnia di Banche e Assicurazioni per le assicurazioni sulla vita S.p.A. – in breve CBA Vita S.p.A. - società appartenente al Gruppo Banca Sella, con sede legale a Milano – Italia – Via Vittor Pisani, 13 - CAP 20124

Recapito telefonico: 02.67612.0 fax: 02. 676120.598

Sito internet: www.cbavita.com

Indirizzo di posta elettronica: cbadirezione@cbavita.com

CBA Vita S.p.A. è una Società di diritto italiano, autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto Ministeriale n. 19336 del 22.05.1992 (G.U. n. 127 del 01.06.1992) e con Provvedimento ISVAP n. 633 del 28.7.1997 (G.U. 181 del 5.8.1997) per Infortuni e Malattie.

La Società di revisione dell'impresa è Reconta Ernst & Young, con sede legale a Milano – Italia - Via della Chiesa, 2.

2. Conflitto di interessi

CBA Vita può decidere di investire le attività della Gestione Separata in strumenti finanziari e in quote di OICR emessi, gestiti o promossi da soggetti del medesimo gruppo di appartenenza della Società, a normali condizioni di mercato e nel rispetto di un limite massimo del 30% del patrimonio totale della Gestione.

In ogni caso, pur in presenza di conflitto di interessi, la Società opera in modo da non recare pregiudizio ai contraenti.

La Società non ha in essere accordi di retrocessione di commissioni e non riceve altri proventi in virtù di accordi con soggetti terzi ed assicura che, qualora si dovessero in futuro stipulare accordi in tal senso, i Contraenti beneficeranno degli eventuali introiti derivanti alla Società, rinviando fin da ora al rendiconto della Gestione Separata per la quantificazione delle utilità ricevute e retrocesse .

La Società si impegna ad ottenere per i Contraenti il miglior risultato possibile indipendentemente dall'esistenza di tali accordi.

B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATE E SULLE GARANZIE OFFERTE

3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte

CBA MONETA è un contratto di assicurazione a vita intera.

Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:

PRESTAZIONE IN CASO DI DECESSO

In caso di decesso dell'Assicurato, in qualsiasi epoca avvenga, la Società corrisponde ai beneficiari designati in polizza dal Contraente il capitale assicurato.

Il capitale assicurato è costituito dalla somma dei capitali acquisiti con i singoli premi versati, accresciuti per effetto delle rivalutazioni annualmente riconosciute con le modalità descritte al successivo punto 5 .

Il capitale che si acquisisce con ciascun premio versato è uguale al premio stesso diminuito delle spese indicate al successivo punto 8.

Il contratto prevede un tasso di interesse minimo garantito dell'1,5% annuo, riconosciuto al contratto sotto forma di misura annua minima di rivalutazione. Le partecipazioni agli utili della Gestione separata eccedenti il suddetto tasso minimo, una volta attribuite, risultano definitivamente acquisite sul contratto.

4. Premi

A fronte delle prestazioni sopra descritte, il presente contratto prevede

- il pagamento, alla stipulazione, di un premio unico di importo non inferiore a 1.500,00 euro oppure, a scelta del Contraente,
- il pagamento, finché l'Assicurato è in vita, di premi periodici (annuali, semestrali, trimestrali o mensili) di importo costante e non inferiore a

<i>Periodicità di versamento</i>	<i>Importo minimo</i>
<i>Mensile</i>	<i>50,00 euro</i>
<i>Trimestrale</i>	<i>150,00 euro</i>
<i>Semestrale</i>	<i>500,00 euro</i>
<i>Annuale</i>	<i>1.000,00 euro</i>

Il Contraente che abbia optato per il pagamento di premi ricorrenti, può modificare, in corrispondenza di ciascuna scadenza di pagamento, l'importo dei premi periodici successivi nel rispetto dei limiti di importo minimo sopra previsti; ha inoltre facoltà di sospendere il versamento dei premi, mantenendo il diritto al capitale assicurato già acquisito con i premi versati ed alla relativa rivalutazione, e di riprenderlo da una qualsiasi delle successive scadenze di premio.

In ogni caso, il Contraente può effettuare il versamento di premi unici aggiuntivi, purché di importo non inferiore a 100,00 euro, ad ogni ricorrenza mensile della data di decorrenza.

Fermo restando che le parti possono stabilire modalità specifiche per il pagamento del premio, il Contraente dovrà versare il premio alla Società, tramite il competente soggetto abilitato al collocamento, scegliendo una delle seguenti modalità:

- bonifico bancario (anche mediante addebito automatico sul proprio conto corrente, se stabilito contrattualmente dalle parti) con accredito sull'apposito conto corrente intestato alla Società o al competente soggetto abilitato, purché in qualità di intermediario della stessa. In tal caso, la relativa scrittura di addebito ha valore di quietanza;
- assegno bancario o circolare munito di clausola di non trasferibilità emesso all'ordine del competente soggetto abilitato, purché in qualità di intermediario della Società, contro rilascio di apposita quietanza dallo stesso sottoscrittore.

Il Contraente che intenda successivamente estinguere il conto corrente utilizzato per l'addebito automatico potrà proseguire il pagamento dei premi mediante bonifico bancario su conto corrente intestato alla Compagnia che verrà comunicato a richiesta.

5. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili

I premi versati, al netto del caricamento, confluiscono in una specifica gestione patrimoniale, denominata "ALFIERE" e separata dalle altre attività della Società.

Per ulteriori dettagli sulla Gestione Separata si rinvia alla successiva sezione C.

Il rendimento realizzato da ALFIERE viene annualmente attribuito al contratto - a titolo di partecipazione agli utili sotto forma di rivalutazione del capitale assicurato - in misura variabile in funzione del cumulo dei premi pagati (al netto di quelli eventualmente riscattati a seguito di riscatto parziale) dalla data di decorrenza sino alla data della rivalutazione, come indicato nella tabella che segue.

Premi corrisposti (al netto di eventuali riscatti parziali)	Aliquota di retrocessione
fino a 5.000,00 Euro	83,00%
oltre 5.000,00 e fino a 7.500,00 Euro	85,00%
oltre 7.500,00 e fino a 10.000,00 Euro	87,00%
oltre 10.000,00 Euro	89,00%

Il rendimento considerato è quello realizzato da ALFIERE nel periodo di osservazione di 12 mesi che si conclude alla fine del terzo mese che precede quello della ricorrenza annuale.

La progressiva maggiorazione per rivalutazione del capitale assicurato avviene come di seguito descritto, in base alla misura annua di rivalutazione, che è pari al rendimento attribuito al contratto. La misura annua di rivalutazione non può in ogni caso essere inferiore all'1,5%.

La rivalutazione del capitale si determina sommando al capitale assicurato un ulteriore importo calcolato moltiplicando il capitale assicurato, quale risulta rivalutato al precedente anniversario, ed i capitali acquisiti con i premi eventualmente versati nell'anno, ciascuno considerato in proporzione al tempo trascorso dalla data del relativo versamento, per la misura annua di rivalutazione sopradefinita.

La rivalutazione annua, una volta dichiarata al contraente, risulta definitivamente acquisita sul contratto.

Al fine di illustrare più dettagliatamente gli effetti del meccanismo di rivalutazione delle prestazioni si rinvia alla Sezione F contenente il Progetto esemplificativo di sviluppo dei premi, delle prestazioni assicurate e del valore di riscatto.

La Società si impegna a consegnare al contraente, al più tardi al momento in cui è informato che il contratto è concluso, il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.

6. Opzioni di contratto

Con effetto da un anniversario della data di decorrenza, il Contraente può richiedere alla Società, mediante raccomandata da inviare alla Società stessa con almeno 60 giorni di preavviso rispetto all'anniversario considerato, che il valore di riscatto a tale anniversario sia convertito in una delle seguenti prestazioni:

- una rendita annua vitalizia rivalutabile da corrispondere finché l'Assicurato sia in vita;
- una rendita annua rivalutabile da corrispondere in modo certo nei primi 10 per gli Assicurati di sesso maschile o 15 anni per gli Assicurati di sesso femminile e successivamente vitalizia;
- una rendita annua rivalutabile da corrispondersi all'Assicurato, finché in vita, e reversibile totalmente o parzialmente a favore del sopravvivate preventivamente designato.

I coefficienti di conversione e le condizioni regolanti le suddette prestazioni saranno quelli in vigore alla data della richiesta.

La Società si impegna a fornire per iscritto all'avente diritto – al più tardi sessanta giorni prima della data prevista per l'esercizio dell'opzione – una descrizione sintetica di tutte le opzioni esercitabili, con evidenza dei relativi costi e condizioni economiche.

C. INFORMAZIONI SULLA GESTIONE INTERNA SEPARATA

7. Gestione interna separata

Al fine di riconoscere al contratto un rendimento annuo sotto forma di rivalutazione delle prestazioni, la Società ha istituito un'apposita gestione degli investimenti, separata dalle altre attività della Società e gestita con le modalità ed i criteri di seguito riportati.

La Gestione Separata è disciplinata da apposito Regolamento, che forma parte integrante delle Condizioni Contrattuali, a cui si rinvia per i dettagli.

Denominazione della Gestione Separata: ALFIERE.

Valuta di denominazione: Euro.

Finalità della Gestione: La finalità della gestione è quella di massimizzare il rendimento in un orizzonte temporale di medio/lungo periodo con un basso livello di rischio.

Periodo di osservazione del rendimento: Il rendimento viene determinato mensilmente, con riferimento al periodo di osservazione costituito dai dodici mesi immediatamente precedenti.

Composizione della gestione ed eventuali limiti di investimento: La Gestione separata può investire in obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso e variabile, in titoli di capitale o in altri attivi patrimoniali (ad

esempio quote di OICR, liquidità, obbligazioni strutturate..) ed attua una politica volta ad ottenere una composizione del portafoglio prevalentemente orientata verso strumenti finanziari di natura obbligazionaria o monetaria.

Non è escluso l'eventuale impiego di strumenti finanziari di tipo derivato per sole finalità di copertura.

Il Regolamento della gestione non prevede alcun limite di investimento.

Peso percentuale degli investimenti in strumenti finanziari o altri attivi emessi o gestiti da soggetti del medesimo gruppo di appartenenza della Società: La Gestione può investire in strumenti finanziari e in quote di OICR emessi, gestiti o promossi da soggetti del medesimo gruppo di appartenenza della Società, a normali condizioni di mercato e nel rispetto di un limite massimo del 30% del patrimonio totale della Gestione.

Stile gestionale adottato: La gestione degli attivi riflette per sua natura anche la natura e la composizione delle passività che si riferiscono alla Gestione Separata, in ottica di Asset Liability Management.

La gestione è improntata a criteri prudenziali che, in un'ottica di ottimizzazione del rendimento degli investimenti, privilegiano gli aspetti della riduzione della sua volatilità nel tempo, della diversificazione degli investimenti e del rispetto delle garanzie di rendimento minimo presenti sui contratti.

Società di gestione e di revisione contabile: La Società provvede direttamente alla gestione degli investimenti di ALFIERE.

La Gestione è annualmente sottoposta a certificazione da parte di Reconta Ernst & Young, con sede legale a Milano – Italia - Via della Chiusa, 2, che attesta la correttezza della gestione ed i risultati conseguiti.

D. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE

8. Costi

8.1 Costi gravanti direttamente sul contraente

8.1.1 Costi gravanti sul premio

<i>Caricamento su ciascun premio versato</i>	2,75%
--	-------

Le spese di emissione del contratto, incluse nel caricamento, sono quantificate forfetariamente in €25,00.

8.1.2 Costi per riscatto

	<i>Costi per riscatto</i>	
<i>Nel 2° anno</i>	2,00%	<i>con il massimo di € 25,00</i>
<i>Nel 3° anno</i>	1,00%	<i>con il massimo di € 50,00</i>
<i>Negli anni successivi</i>	<i>nessuno</i>	

8.2 Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della gestione

La percentuale trattenuta dalla Società dal rendimento della Gestione Separata varia in funzione del cumulo dell'ammontare dei premi corrisposti - al netto di quelli eventualmente riscattati a seguito di riscatto parziale - dalla data di decorrenza sino alla data della rivalutazione, come indicato nella tabella che segue.

Premi corrisposti (al netto di eventuali riscatti parziali)	Percentuale del rendimento trattenuta dalla Società
fino a 5.000,00 Euro	17,00%
oltre 5.000,00 e fino a 7.500,00 Euro	15,00%
oltre 7.500,00 e fino a 10.000,00 Euro	13,00%
oltre 10.000,00 Euro	11,00%

9. Regime fiscale

Regime fiscale dei premi

I premi corrisposti in esecuzione di contratti di assicurazione sulla vita e, quindi, il premio pagato sul presente contratto sono esenti dall'imposta sulle assicurazioni. Si segnala al Contraente che:

- soltanto se l'assicurazione ha per oggetto esclusivo i rischi di morte, di invalidità permanente non inferiore al 5% o di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, a condizione che Assicurato sia lo stesso Contraente o persona fiscalmente a suo carico, i premi danno diritto ad una detrazione del 19% dall'imposta sul reddito dichiarato dal Contraente ai fini del calcolo dell'IRPEF, alle condizioni e nei limiti fissati dalla legge;
- se solo una componente del premio è destinata alla copertura dei rischi di cui al precedente sottopunto, il diritto alla detrazione spetta con esclusivo riferimento e, quindi, limitatamente a tale componente.

L'importo annuo complessivo sul quale calcolare la detrazione non può superare 1.291,14 Euro. Concorrono alla formazione di tale importo anche i premi delle assicurazioni vita o infortuni stipulate anteriormente al 1° gennaio 2001, che conservano il diritto alla detrazione di imposta.

Regime fiscale delle prestazioni assicurate

Le somme assicurate percepite nell'esercizio di attività d'impresa concorrono a formare il reddito d'impresa restando assoggettate all'ordinaria tassazione: in questi casi non si applica l'imposta sostitutiva di seguito indicata. Negli altri casi:

- le somme corrisposte in caso di morte sono esenti dall'IRPEF;
- le somme assicurate corrisposte in forma di capitale, limitatamente all'eccedenza (plusvalenza) rispetto all'ammontare dei premi pagati (al netto dell'eventuale componente indicata dalla Compagnia per le coperture di rischio), costituiscono reddito soggetto ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi. La misura dell'imposta sostitutiva è del 12,5%;
- la stessa imposta sostitutiva si applica al capitale, diminuito dei premi pagati, al momento della sua eventuale conversione in una rendita vitalizia con funzione previdenziale, cioè non riscattabile dopo la data in cui sorge il diritto all'erogazione; le rate di rendita, limitatamente all'importo ottenuto come differenza fra la rata di rendita erogata e la corrispondente rata calcolata senza tenere conto dei rendimenti finanziari che maturano dopo la data in cui sorge il diritto alla corresponsione della rendita, costituiscono redditi di capitale soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,5%.

E. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

10. Modalità di perfezionamento del contratto

Il contratto si considera concluso nel giorno in cui il Contraente riceve la comunicazione dell'accettazione della proposta da parte della Società oppure il documento di polizza.

L'assicurazione entra in vigore, a condizione che sia stato regolarmente corrisposto il premio previsto:

- dalle ore 24 del giorno in cui il contratto è concluso; oppure
- dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, qualora la stessa preveda una data di decorrenza successiva a quella in cui il contratto è concluso.

11. Risoluzione del contratto e sospensione del pagamento dei premi

Il Contraente che abbia optato per il pagamento di premi ricorrenti ha sempre la facoltà di sospenderne il versamento mantenendo il diritto al capitale assicurato già acquisito con i premi versati ed alla relativa rivalutazione. È comunque possibile riprendere i versamenti da una qualsiasi delle successive scadenze di premio, senza alcuna penalizzazione, oppure richiedere il riscatto del contratto.

12. Riscatto

Il Contraente ha facoltà, trascorso un anno dalla decorrenza del contratto, di risolvere anticipatamente il contratto richiedendone il valore di riscatto.

Il valore di riscatto è pari al capitale assicurato rivalutato fino alla ricorrenza mensile precedente la data di richiesta del riscatto. Se il riscatto viene richiesto prima che siano trascorsi tre anni dalla data di decorrenza del contratto, il valore di riscatto viene diminuito dei costi indicati al precedente punto 8.1.2.

E' possibile richiedere, in qualsiasi momento, la quantificazione del valore di riscatto del contratto rivolgendosi direttamente allo sportello bancario che lo ha collocato oppure a CBA Vita – Gestione Portafoglio – Via Vittor Pisani, 13 – 20124 Milano, fax: 02.676120.599 e-mail:cbagestioni@cbavita.com.

Il Contraente ha anche facoltà, trascorso un anno dalla decorrenza del contratto, di riscattare parzialmente il contratto, richiedendo il riscatto del capitale acquisito con alcuni dei versamenti effettuati. Il riscatto parziale viene determinato con le stesse modalità previste per il riscatto totale ma con riferimento alle sole quote di capitale acquisite con i versamenti riscattati.

Il valore di riscatto può risultare inferiore ai premi versati.

Una esemplificazione dell'evoluzione del valore di riscatto è riportata nel Progetto esemplificativo contenuto nella Sezione F, fermo restando che i valori puntuali saranno evidenziati nel Progetto personalizzato.

13. Revoca della proposta

Fino al momento in cui il contratto non è concluso, il Proponente ha facoltà di revocare la proposta di assicurazione, dandone comunicazione alla Società con lettera raccomandata indirizzata al seguente recapito: CBA VITA S.p.A. – Via Vittor Pisani, 13 – 20124 Milano.

Entro 30 giorni dal ricevimento di tale comunicazione, la Società rimborsa le somme eventualmente già pagate all'atto della sottoscrizione della proposta.

14. Diritto di recesso

Entro 30 giorni dalla conclusione del contratto, il Contraente può recedere dal contratto, dandone comunicazione alla Società - per il tramite dello sportello bancario cui è appoggiato il contratto o con lettera raccomandata, contenente gli elementi identificativi del contratto, direttamente indirizzata a CBA VITA S.p.A., Via Vittor Pisani 13, 20124 Milano - allegando l'originale di polizza e le eventuali appendici.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno della richiesta.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Società rimborsa al Contraente le rate di premio versate, diminuite di Euro 25,00 a fronte delle spese sostenute per l'emissione del contratto.

15. Documentazione da consegnare alla Società per la liquidazione delle prestazioni

La documentazione da consegnare alla Società per la liquidazione delle prestazioni è indicata all'articolo 14 delle Condizioni Contrattuali.

La Società esegue i pagamenti entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta.

Ai sensi dell'articolo 2952 C.C. i diritti derivanti dal contratto di assicurazione sulla vita si prescrivono in un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.

Ogni pagamento viene effettuato presso la Sede della Società, ovvero attraverso accredito su conto corrente bancario.

16. Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la legge italiana. Al contratto si applica la legge italiana. Vengono di seguito riportati alcuni aspetti normativi di particolare rilievo.

Non pignorabilità e non sequestrabilità

Ai sensi dell'art. 1923 del Codice Civile, le somme dovute dall'assicuratore in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili.

Diritto proprio del beneficiario

Ai sensi dell'art. 1920 del Codice Civile, il Beneficiario di un contratto di assicurazione sulla vita acquista, per effetto della designazione fatta a suo favore dal Contraente, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione. Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito di decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario.

17. Lingua in cui è redatto il contratto

Il contratto è redatto in lingua italiana.

18. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società, scrivendo a CBA Vita – Servizio Reclami – Via Vittor Pisani, 13 – 20124 Milano, fax 02.676120.598 e-mail:cbadirezione@cbavita.com. Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, telefono 06.42.133.1, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

19. Ulteriore informativa disponibile

La Società si impegna a consegnare in fase precontrattuale, su richiesta del contraente, l'ultimo rendiconto annuale della gestione interna separata ALFIERE e l'ultimo prospetto riportante la composizione della gestione stessa, informazioni peraltro disponibili sul sito Internet: www.cbavita.com.

20. Informativa in corso di contratto

La Società si impegna a comunicare tempestivamente al contraente le eventuali variazioni delle informazioni contenute nella presente Nota informativa o nel Regolamento della gestione interna separata, intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto.

La Società si impegna inoltre a trasmettere entro sessanta giorni da ciascuna ricorrenza annuale del contratto, l'estratto conto annuale della posizione assicurativa contenente le seguenti informazioni minimali:

- a) cumulo dei premi versati dal perfezionamento del contratto alla data di riferimento dell'estratto conto precedente e valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell'estratto conto precedente;
- b) dettaglio dei premi versati nell'anno di riferimento;
- c) valore dei riscatti parziali rimborsati nell'anno di riferimento;
- d) valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell'estratto conto;
- e) valore di riscatto maturato alla data di riferimento dell'estratto conto;
- f) tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla gestione, aliquota di retrocessione del rendimento riconosciuta, tasso annuo di rendimento attribuito, misura annua di rivalutazione delle prestazioni.

F. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI

La presente elaborazione costituisce una esemplificazione dello sviluppo dei premi, delle prestazioni assicurate e dei valori di riscatto previsti dal contratto. L'elaborazione viene effettuata in base ad una predefinita combinazione di premio e periodicità di versamento.

Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate e dei valori di riduzione e di riscatto di seguito riportati sono calcolati sulla base di due diversi valori:

- a) il tasso di rendimento **minimo garantito** contrattualmente;
- b) una **ipotesi** di rendimento annuo costante stabilito dall'ISVAP e pari, al momento di redazione del presente progetto, al 4%. La conseguente misura annua di rivalutazione si ottiene applicando a tale ipotesi di rendimento l'aliquota di retrocessione prevista dal contratto e descritta al precedente punto 5.

I valori sviluppati in base al **tasso minimo garantito** rappresentano le prestazioni certe che **la Società è tenuta a corrispondere**, laddove il contratto sia in regola con il versamento dei premi, in base alle condizioni di polizza e non tengono pertanto conto di ipotesi su future partecipazioni agli utili.

I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall'ISVAP sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo l'impresa. Non vi è infatti alcuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla gestione degli investimenti potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegate.

Versione a premi periodici

SVILUPPO DEI PREMI, DELLE PRESTAZIONI E DEI VALORI DI RISCATTO IN BASE A:

A) Tasso di rendimento minimo garantito

Tasso di rendimento minimo garantito 1,50%
 Età: qualunque
 Durata: vita intera

Anni trascorsi	Premio annuo	Cumulo dei premi annui	Tasso di rendimento retrocesso = misura di rivalutazione dell'anno	Capitale assicurato alla fine dell'anno	Interruzione pagamento premio	
					Valore di riscatto alla fine dell'anno	Capitale assicurato dopo 10 anni
1	1.500,00	1.500,00	1,50%	1.480,63	1.455,63	1.718,33
2	1.500,00	3.000,00	1,50%	2.983,47	2.953,64	3.462,44
3	1.500,00	4.500,00	1,50%	4.508,86	4.508,86	5.232,71
4	1.500,00	6.000,00	1,50%	6.057,12	6.057,12	7.029,53
5	1.500,00	7.500,00	1,50%	7.628,61	7.628,61	8.853,31
6	1.500,00	9.000,00	1,50%	9.223,67	9.223,67	10.704,44
7	1.500,00	10.500,00	1,50%	10.842,65	10.842,65	12.583,34
8	1.500,00	12.000,00	1,50%	12.485,93	12.485,93	14.490,43
9	1.500,00	13.500,00	1,50%	14.153,85	14.153,85	16.426,12
10	1.500,00	15.000,00	1,50%	15.846,78	15.846,78	18.390,84
15	1.500,00	22.500,00	1,50%	24.700,09	24.700,09	28.665,47
20	1.500,00	30.000,00	1,50%	34.237,62	34.237,62	39.734,16
...

L'operazione di riscatto comporta una penalizzazione economica. Come si evince dalla tabella, il recupero dei premi versati potrà avvenire, sulla base del rendimento contrattualmente garantito, solo dopo il pagamento di 3 premi annui.

B) Ipotesi di rendimento finanziario

Tasso di rendimento finanziario 4,00%
 Età: qualunque
 Durata: vita intera

Anni trascorsi	Premio annuo	Cumulo dei premi annui	Tasso di rendimento retrocesso = misura di rivalutazione dell'anno	Capitale assicurato alla fine dell'anno	Interruzione pagamento premio	
					Valore di riscatto alla fine dell'anno	Capitale assicurato dopo 10 anni
1	1.500,00	1.500,00	3,32%	1.507,18	1.482,18	2.089,34
2	1.500,00	3.000,00	3,32%	3.064,40	3.033,76	4.248,05
3	1.500,00	4.500,00	3,32%	4.673,32	4.673,32	6.478,42
4	1.500,00	6.000,00	3,40%	6.340,56	6.340,56	8.857,94
5	1.500,00	7.500,00	3,40%	8.064,48	8.064,48	11.266,32
6	1.500,00	9.000,00	3,48%	9.854,64	9.854,64	13.874,11
7	1.500,00	10.500,00	3,56%	11.716,15	11.716,15	16.622,84
8	1.500,00	12.000,00	3,56%	13.643,93	13.643,93	19.357,97
9	1.500,00	13.500,00	3,56%	15.640,33	15.640,33	22.190,46
10	1.500,00	15.000,00	3,56%	17.707,81	17.707,81	25.123,80
15	1.500,00	22.500,00	3,56%	29.203,05	29.203,05	41.433,22
20	1.500,00	30.000,00	3,56%	42.895,41	42.895,41	60.859,91
...

Versione a premio unico

SVILUPPO DEI PREMI, DELLE PRESTAZIONI E DEI VALORI DI RISCATTO IN BASE A:

A) Tasso di rendimento minimo garantito

Tasso di rendimento minimo garantito

1,50%

Età:

qualunque

Durata:

vita intera

Anni trascorsi	Premio annuo	Cumulo dei premi annui	Tasso di rendimento retrocesso = misura di rivalutazione dell'anno	Capitale assicurato alla fine dell'anno	Valore di riscatto alla fine dell'anno
1	15.000,00	15.000,00	1,50%	14.806,31	14.781,31
2	0,00	15.000,00	1,50%	15.028,41	14.978,41
3	0,00	15.000,00	1,50%	15.253,83	15.253,83
4	0,00	15.000,00	1,50%	15.482,64	15.482,64
5	0,00	15.000,00	1,50%	15.714,88	15.714,88
6	0,00	15.000,00	1,50%	15.950,60	15.950,60
7	0,00	15.000,00	1,50%	16.189,86	16.189,86
8	0,00	15.000,00	1,50%	16.432,71	16.432,71
9	0,00	15.000,00	1,50%	16.679,20	16.679,20
10	0,00	15.000,00	1,50%	16.929,39	16.929,39
15	0,00	15.000,00	1,50%	18.237,76	18.237,76
20	0,00	15.000,00	1,50%	19.647,25	19.647,25
...

L'operazione di riscatto comporta una penalizzazione economica. Come si evince dalla tabella, il recupero dei premi versati potrà avvenire, sulla base del rendimento contrattualmente garantito, solo dopo trascorsi 3 anni.

B) Ipotesi di rendimento finanziario

Tasso di rendimento finanziario

4,00%

Età:

qualunque

Durata:

vita intera

Anni trascorsi	Premio annuo	Cumulo dei premi annui	Tasso di rendimento retrocesso = misura di rivalutazione dell'anno	Capitale assicurato alla fine dell'anno	Valore di riscatto alla fine dell'anno
1	15.000,00	15.000,00	3,56%	15.106,82	15.081,82
2	0,00	15.000,00	3,56%	15.644,62	15.594,62
3	0,00	15.000,00	3,56%	16.201,57	16.201,57
4	0,00	15.000,00	3,56%	16.778,34	16.778,34
5	0,00	15.000,00	3,56%	17.375,65	17.375,65
6	0,00	15.000,00	3,56%	17.994,22	17.994,22
7	0,00	15.000,00	3,56%	18.634,82	18.634,82
8	0,00	15.000,00	3,56%	19.298,22	19.298,22
9	0,00	15.000,00	3,56%	19.985,23	19.985,23
10	0,00	15.000,00	3,56%	20.696,71	20.696,71
15	0,00	15.000,00	3,56%	24.652,53	24.652,53
20	0,00	15.000,00	3,56%	29.364,44	29.364,44
...

Le prestazioni indicate nelle tabelle sopra riportate sono al lordo degli oneri fiscali

CBA Vita è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

Il rappresentante legale

Biagio Massi

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Biagio Massi', written in a cursive style.

Condizioni Contrattuali

PARTE I - OGGETTO DEL CONTRATTO

Art. 1 - Prestazioni assicurate

Con la presente assicurazione la Società garantisce, in qualsiasi momento si verifichi il decesso dell'Assicurato, la corresponsione ai Beneficiari designati del capitale assicurato.

Il capitale assicurato è pari alla somma dei capitali acquisiti con i singoli premi versati, rivalutati secondo quanto previsto all'art. 5.

Il capitale che si acquisisce con ciascun premio versato è uguale al premio stesso **diminuito del 2,75% a fronte delle spese trattenute dalla Società.**

Art. 2 - Premio

Il premio unico o il primo premio periodico indicato in polizza è dovuto alla data di decorrenza del contratto. Gli eventuali premi periodici successivi indicati in polizza, di ammontare costante, sono dovuti dal Contraente alle scadenze stabilite in base alla periodicità prescelta ma comunque non oltre la morte dell'Assicurato.

Il Contraente ha comunque facoltà, dandone comunicazione alla Società, per il tramite dello sportello bancario cui è appoggiato il contratto **o con lettera raccomandata**, contenente gli elementi identificativi del contratto, indirizzata direttamente alla Sede della Società:

- di modificare l'importo dei premi periodici successivi, nel rispetto degli importi minimi di seguito definiti

<i>Periodicità di versamento</i>	<i>Importo minimo</i>
<i>Mensile</i>	<i>50,00 euro</i>
<i>Trimestrale</i>	<i>150,00 euro</i>
<i>Semestrale</i>	<i>500,00 euro</i>
<i>Annuale</i>	<i>1.000,00 euro</i>

- di sospendere il pagamento dei premi periodici mantenendo il capitale acquisito con i premi versati;
- di riprendere, dopo la sospensione, il versamento dei premi periodici da una qualsiasi delle successive scadenze di pagamento;
- di effettuare, ad ogni ricorrenza mensile della data di decorrenza, il versamento di premi unici aggiuntivi, purché di importo non inferiore a €100,00.

Fermo restando che le parti possono stabilire modalità specifiche per il pagamento del premio, il Contraente dovrà versare il premio alla Società, tramite il competente soggetto abilitato al collocamento, scegliendo una delle seguenti modalità:

- bonifico bancario (anche mediante addebito automatico sul proprio conto corrente, se stabilito contrattualmente dalle parti) con accredito sull'apposito conto corrente intestato alla Società o al competente soggetto abilitato, purché in qualità di intermediario della stessa. In tal caso, la relativa scrittura di addebito ha valore di quietanza;
- assegno bancario o circolare munito di clausola di non trasferibilità emesso all'ordine del competente soggetto abilitato, purché in qualità di intermediario della Società, contro rilascio di apposita quietanza dallo stesso sottoscrittore.

Il Contraente che intenda successivamente estinguere il conto corrente utilizzato per l'addebito automatico potrà proseguire il pagamento dei premi mediante bonifico bancario su conto corrente intestato alla Compagnia che verrà comunicato a richiesta.

PARTE II - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO

Art. 3 - Conclusione del contratto ed entrata in vigore dell'assicurazione

Il contratto si intende concluso nel giorno in cui:

- la polizza, firmata dalla Società, viene sottoscritta dal Contraente e dall'Assicurato, oppure

- il Contraente, a seguito della sottoscrizione della proposta, riceve dalla Società la polizza debitamente firmata o altra comunicazione scritta attestante l'assenso della Società stessa.

Le garanzie entrano in vigore, a condizione che sia stato versato il primo premio, alle ore 24 del giorno di conclusione del contratto o della data di decorrenza indicata in polizza, se successiva. **Nel caso in cui il versamento del premio unico o del primo premio periodico sia effettuato successivamente alla data di conclusione del contratto e alla data di decorrenza indicata in polizza, le garanzie entrano in vigore alle ore 24 del giorno del versamento.**

Art. 4 - Diritto di recesso

Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione, dandone comunicazione alla Società **con le modalità indicate all'art.12.**

Il recesso libera entrambe le parti da ogni obbligazione derivante dal contratto, a decorrere dalle ore 24 della data della richiesta.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, **dietro consegna dell'originale della polizza e delle eventuali appendici**, la Società rimborsa al Contraente i premi versati, **diminuiti di €25,00 a fronte delle spese sostenute.**

PARTE III - REGOLAMENTAZIONE NEL CORSO DELLA DURATA CONTRATTUALE

Art. 5 - Modalità di rivalutazione delle prestazioni assicurate

Al presente contratto, la Società riconosce una rivalutazione annua del capitale assicurato in base alle condizioni di seguito indicate.

A) Gestione Separata

Il presente Contratto è collegato ad una specifica gestione patrimoniale, denominata "ALFIERE", separata dalle altre attività della Società e disciplinata dal relativo Regolamento che costituisce parte integrante del Contratto.

B) Misura della rivalutazione

La Società determina, entro la data di rivalutazione considerata, la misura annua di rivalutazione da attribuire al Contratto.

Tale misura si ottiene moltiplicando

- il rendimento di ALFIERE, realizzato nel periodo di 12 mesi che si conclude alla fine del terzo mese che precede quello nel quale cade la data di rivalutazione considerata, per
- l'aliquota di retrocessione del contratto, determinata in funzione dell'ammontare dei premi corrisposti pagati - al netto di quelli eventualmente riscattati a seguito di riscatto parziale - dalla data di decorrenza sino alla data della rivalutazione, in base alla seguente tabella:

Premi corrisposti (al netto di eventuali riscatti parziali)	Aliquota di retrocessione
fino a 5.000,00 Euro	83,00%
oltre 5.000,00 e fino a 7.500,00 Euro	85,00%
oltre 7.500,00 e fino a 10.000,00 Euro	87,00%
oltre 10.000,00 Euro	89,00%

Viene comunque garantita una rivalutazione annua minima pari dell'1,50%.

C) Rivalutazione del capitale assicurato

Ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto, il capitale assicurato viene rivalutato aggiungendo allo stesso un importo che si ottiene moltiplicando la misura annua di rivalutazione definita al precedente punto B), per il "capitale medio assicurato nell'anno". Per "capitale medio assicurato nell'anno" si intende l'ammontare che si ottiene:

- considerando per un anno intero il capitale assicurato, quale acquisito e rivalutato fino al precedente anniversario,
- ed aggiungendo i capitali acquisiti con i premi versati nell'anno, ciascuno considerato per la frazione di anno successiva alla data del versamento.

In caso di riscatti parziali effettuati nell'anno, il capitale garantito ed i capitali acquisiti con i premi versati nell'anno saranno considerati al netto delle quote di capitale annullate per effetto di tali riscatti parziali.

La suddetta modalità si applica anche per la rivalutazione del capitale assicurato da effettuare all'epoca del decesso o del riscatto, con riferimento alla frazione di anno successiva all'ultimo anniversario o, rispettivamente, alla data del versamento del premio.

Gli aumenti di capitale per rivalutazione vengono comunicati annualmente al Contraente.

Art. 6 - Riscatto

A condizione che sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto, il Contraente può chiedere alla Società, **con le modalità indicate all'art. 12**, la corresponsione del valore di riscatto.

Il valore di riscatto è pari al capitale assicurato rivalutato fino alla ricorrenza mensile precedente la data di richiesta del riscatto. Sul valore di riscatto così determinato viene applicata una penale del 2% – con il massimo di 25,00 Euro – ovvero dell'1% – con il massimo di 50,00 Euro – nel caso in cui il riscatto venga richiesto rispettivamente prima del secondo o prima del terzo anniversario della data di decorrenza del contratto.

Il riscatto totale determina la risoluzione del contratto con effetto dalle ore 24 della data della richiesta.

È facoltà del Contraente, **trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto**, richiedere il riscatto parziale relativamente ad alcuni dei versamenti effettuati. Il riscatto parziale viene determinato con le stesse modalità previste per il riscatto totale ma con riferimento alle sole quote di capitale acquisite con i versamenti riscattati.

Il riscatto parziale determina, con effetto dalle ore 24 della data della richiesta, l'annullamento delle quote di capitale acquisite con i versamenti riscattati.

Art. 7 - Cessione, pegno e vincolo

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate.

Tali atti, per avere efficacia nei confronti della Società, **devono risultare dalla scheda di polizza o da appendice alla stessa ed essere firmati dalle parti interessate.**

Nel caso di pegno o vincolo, il recesso e le operazioni di riscatto richiedono l'assenso scritto del creditore o vincolatario.

Art. 8 - Opzioni

Con effetto da un anniversario della data di decorrenza, il Contraente può ottenere, **mediante richiesta per lettera raccomandata** da inviare alla Società **con almeno 60 giorni di preavviso rispetto all'anniversario considerato**, che il valore di riscatto a tale anniversario sia convertito in una delle seguenti prestazioni:

- una rendita annua vitalizia rivalutabile da corrispondere finché l'Assicurato sia in vita;
- una rendita annua rivalutabile da corrispondere in modo certo nei primi 10 per gli Assicurati di sesso maschile o 15 anni per gli Assicurati di sesso femminile e successivamente vitalizia;
- una rendita annua rivalutabile da corrispondersi all'Assicurato, finché in vita, e reversibile totalmente o parzialmente a favore del sopravvivate preventivamente designato.

I coefficienti di conversione e le condizioni regolanti le suddette prestazioni saranno quelli in vigore alla data della richiesta.

Art. 9 - Comunicazioni alla Società

Il Contraente, ad ogni effetto del presente contratto, deve comunicare per iscritto alla Società ogni cambiamento di residenza o domicilio assumendosi, in difetto, tutte le conseguenze di legge o di contratto.

Art. 10 - Comunicazioni della Società

La Società si impegna a trasmettere, entro sessanta giorni da ciascun anniversario della data di decorrenza del contratto, l'estratto conto annuale della posizione assicurativa contenente le seguenti informazioni minimali:

- a. cumulo dei premi versati dal perfezionamento del contratto alla data di riferimento dell'estratto conto precedente e valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell'estratto conto precedente;
- b. dettaglio dei premi versati nell'anno di riferimento;
- c. valore dei riscatti parziali rimborsati nell'anno di riferimento;
- d. valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell'estratto conto;
- e. valore di riscatto maturato alla data di riferimento dell'estratto conto;

- f. tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla gestione, aliquota di retrocessione del rendimento riconosciuta, tasso annuo di rendimento attribuito, misura annua di rivalutazione delle prestazioni.

PARTE IV - BENEFICIARI E PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ

Art. 11 - Beneficiari

Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.

La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo la morte del Contraente;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi il recesso e le operazioni di riscatto, pegno o vincolo di polizza, richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

La designazione dei Beneficiari e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto alla Società o disposte per testamento.

Art. 12 - Pagamenti della Società

Tutti i pagamenti dovuti dalla Società in esecuzione del contratto vengono effettuati presso il domicilio della stessa o attraverso accredito sul conto corrente indicato dall'avente diritto, contro rilascio di regolare quietanza.

La richiesta di liquidazione può essere inviata direttamente alla Società – a mezzo di raccomandata a.r. indirizzata alla sede della stessa - oppure presentata alla Società per il tramite dello sportello bancario cui è appoggiato il contratto, **allegando la documentazione di seguito indicata.**

1. Recesso dal contratto:

- originale di polizza ed eventuali appendici o, in mancanza, dichiarazione di smarrimento degli stessi;

2. Riscatto del contratto:

- solo in caso di riscatto totale: originale di polizza ed eventuali appendici o, in mancanza, dichiarazione di smarrimento degli stessi;

3. Decesso dell'assicurato:

- originale di polizza ed eventuali appendici o, in mancanza, dichiarazione di smarrimento degli stessi;
- certificato di morte in carta semplice;
- certificato medico attestante le cause del decesso e, in caso di morte violenta (infortunio, suicidio, omicidio), copia del referto dell'Autorità di P.S. o Giudiziaria, da cui si possano rilevare le circostanze del decesso;
- nel caso in cui il Contraente coincida con l'Assicurato: Atto di notorietà reso innanzi a un Notaio o altro organo deputato a riceverlo (quale, ad esempio, un Cancelliere di un ufficio giudiziario o un Segretario Comunale) o, solo per importi liquidabili inferiori a 50.000 euro, dichiarazione sostitutiva di atto notorio dal quale risulti se è stato redatto o meno testamento e se quest'ultimo, di cui deve essere allegata copia autentica, è l'unico o l'ultimo conosciuto, valido e non impugnato. In mancanza di testamento, se sul contratto risultano indicati, quali Beneficiari, gli eredi legittimi dell'Assicurato, l'atto notorio dovrà riportare l'elenco di tutti gli eredi legittimi dell'Assicurato, con l'indicazione delle generalità complete, dell'età, del loro rapporto di parentela, della capacità di agire di ciascuno di essi, nonché dell'eventuale stato di gravidanza della vedova. Nel caso che siano designati beneficiari diversi dagli eredi legittimi, l'atto notorio dovrà indicare i dati anagrafici dei soggetti aventi diritto in qualità di beneficiari.
- Originale del decreto del Giudice Tutelare, se fra gli aventi diritto vi sono minori od incapaci, che autorizzi l'Esercente la potestà parentale od il Tutore alla riscossione della somma spettante ai minori od agli incapaci, indicando anche le modalità per il reimpiego di tale somma ed esonerando la Società da ogni responsabilità al riguardo.

In ogni caso, è necessario

- lo svincolo da parte del vincolatario o la revoca del pegno da parte del creditore pignoratizio, in caso di polizza vincolata o sottoposta a pegno,

- la consegna, da parte di ciascun avente diritto a qualsiasi pagamento da parte della Società in esecuzione del Contratto, di una copia di un proprio documento d'identità valido e del codice fiscale.

La Società ha comunque diritto, in considerazione di particolari esigenze istruttorie, a richiedere l'ulteriore documentazione necessaria a verificare l'esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.

Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, la somma dovuta viene messa a disposizione degli aventi diritto entro 30 giorni dalla data in cui è sorto l'obbligo stesso, purché a tale data sia stata ricevuta tutta la documentazione necessaria; in caso contrario, la somma dovuta viene messa a disposizione entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione completa. Decorso tale termine - ed a partire dal medesimo - sono dovuti gli interessi moratori a favore degli aventi diritto.

Il pagamento di quanto dovuto dalla Società mediante accredito sul conto corrente indicato dall'avente diritto, anche in assenza di apposita quietanza, libera la Società da qualsiasi obbligazione nei confronti dell'avente diritto.

PARTE V - LEGGE APPLICABILE E FISCALITÀ

Art. 13 - Legge applicabile

Il contratto è regolato dalla legge italiana.

Art. 14 - Giurisdizione e foro competente

Per qualsiasi controversia relativa o connessa al presente contratto hanno giurisdizione esclusivamente le Corti italiane ed è esclusivamente competente il Foro della residenza o del diverso domicilio elettivo degli aventi diritto (Contraente, Assicurato o Beneficiari).

Art. 15 - Tasse e imposte

Tasse e imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

Regolamento

del Fondo “ALFIERE”

Articolo 1 - Denominazione del Fondo

Viene effettuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Società CBA VITA S.p.A., che viene contraddistinta con il nome di “ALFIERE”

Nel fondo ALFIERE confluiranno le attività relative alle forme di assicurazione per i contratti ad esso collegati, per un importo non inferiore alle corrispondenti riserve matematiche.

La gestione ALFIERE è conforme alle norme stabilite dall’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo con la circolare n. 71 del 26/03/1987 e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.

Articolo 2 - Gestione del Fondo

La gestione del Fondo è annualmente sottoposta a verifica da parte di una società di revisione iscritta all’albo di cui al D.Lgs. del 24/02/1998, n. 58, la quale attesta la rispondenza del Fondo al presente Regolamento.

Ai fini della valutazione del rendimento annuo relativo alla certificazione, l’esercizio decorre dal 1° gennaio fino al 31 dicembre.

In particolare sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite al fondo, nonché ciascun rendimento annuo rilevato mensilmente negli ultimi dodici mesi e l’adeguatezza dell’ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società sulla base delle riserve matematiche.

Articolo 3 - Risultato finanziario, valore medio e rendimento annuo del fondo

Per *risultato finanziario* del fondo si intendono i proventi finanziari di competenza del periodo considerato, compresi gli utili e le perdite di realizzo per la quota di competenza del fondo, al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti e degli onorari dovuti alla Società di Revisione per la certificazione del rendimento annuale. Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel fondo e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all’atto della iscrizione nel fondo per i beni già di proprietà della Società.

Per *valore medio* del fondo nel periodo si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli Istituti di Credito, della consistenza media annua degli investimenti in titoli, nonché della consistenza media annua di ogni altra attività del fondo. La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nel fondo.

Il *rendimento annuo* del fondo ALFIERE viene calcolato rapportando il risultato finanziario del fondo al valore medio del fondo stesso nel medesimo periodo.

La Società CBA VITA S.p.A. si riserva di apportare al presente articolo quelle variazioni che si rendessero necessarie a seguito di modifiche della vigente legislazione fiscale.

Glossario

TERMINOLOGIA GENERALE :

Appendice

Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra la società ed il contraente.

assicurato

Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto, che può coincidere o no con il contraente e con il beneficiario. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.

Beneficiario

Persona fisica o giuridica designata in polizza dal contraente, che può coincidere o no con il contraente stesso e con l'assicurato, e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento assicurato.

Caricamenti

Parte del premio versato dal contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi della società.

cessione, pegno e vincolo

Condizioni secondo cui il contraente ha la facoltà di cedere a terzi il contratto, così come di darlo in pegno o comunque di vincolare le somme assicurate. Tali atti divengono efficaci solo quando la società, a seguito di comunicazione scritta del contraente, ne fa annotazione sul contratto o su un'appendice dello stesso. In caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l'efficacia delle garanzie prestate richiede l'assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario.

compagnia Vedi "società".

condizioni contrattuali (o di assicurazione o di polizza)

Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.

contraente

Persona fisica o giuridica, che può coincidere o no con l'assicurato o il beneficiario, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla società.

Decorrenza della garanzia

Momento in cui le garanzie divengono efficaci ed in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.

detraibilità fiscale (del premio versato)

Misura del premio versato per determinate tipologie di contratti e garanzie assicurative che secondo la normativa vigente può essere portata in detrazione delle imposte sui redditi.

dichiarazioni precontrattuali

Informazioni fornite dal contraente prima della stipulazione del contratto di assicurazione, che consentono alla società di effettuare la valutazione dei rischi e di stabilire le condizioni per la sua assicurazione. Se il contraente fornisce dati o notizie inesatti od omette di informare la società su aspetti rilevanti per la valutazione dei rischi, la società stessa può chiedere l'annullamento del contratto o recedere dallo stesso, a seconda che il comportamento del contraente sia stato o no intenzionale o gravemente negligente.

diritto proprio (del beneficiario)

Diritto del beneficiario sulle prestazioni del contratto di assicurazione, acquisito per effetto della designazione del contraente.

durata contrattuale

Periodo durante il quale il contratto è efficace.

Impignorabilità e insequestrabilità

Principio secondo cui le somme dovute dalla società al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.

imposta sostitutiva

Imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche; gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono venire indicati nella dichiarazione dei redditi.

impresa di assicurazione

Vedi “società”.

ISVAP

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.

Liquidazione

Pagamento al beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi dell'evento assicurato.

Pegno

Vedi “cessione”.

perfezionamento del contratto

Momento in cui avviene il pagamento del premio pattuito.

periodo di copertura (o di efficacia)

Periodo durante il quale il contratto è efficace e le garanzie operanti.

polizza

Documento che fornisce la prova dell'esistenza del contratto di assicurazione.

premio

Importo complessivo, eventualmente rateizzabile, da versare alla società quale corrispettivo delle prestazioni previste dal contratto

prescrizione

Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di un anno.

proposta

Documento o modulo sottoscritto dal contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta alla società la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.

Quietanza

Documento che prova l'avvenuto pagamento del premio.

Recesso (o ripensamento)

Diritto del contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.

revoca

Diritto del proponente di revocare la proposta prima della conclusione del contratto.

ricorrenza annuale

L'anniversario della data di decorrenza del contratto di assicurazione.

Scadenza

Data in cui cessano gli effetti del contratto.

sinistro

Verificarsi dell'evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata, come ad esempio il decesso dell'assicurato.

società (di assicurazione)

Società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa, definita alternativamente anche compagnia o impresa di assicurazione, con la quale il contraente stipula il contratto di assicurazione.

soggetto abilitato dalla Società al collocamento

Soggetto che esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposta di contratti di assicurazione svolgendo atti preparatori e/o conclusivi di tali contratti, ovvero presta assistenza e consulenza finalizzate a tale attività.

Tassazione ordinaria

Determinazione dell'imposta che si attua applicando le aliquote stabilite dalla normativa fiscale sul reddito complessivo del contribuente.

Vincolo

Vedi "cessione".

TERMINOLOGIA SPECIFICA DELLA TIPOLOGIA CONTRATTUALE:**Aliquota di retrocessione (o di partecipazione)**

La percentuale del rendimento conseguito dalla gestione separata degli investimenti che la società riconosce agli assicurati.

Composizione della gestione separata

Informazione sulle principali tipologie di strumenti finanziari o altri attivi in cui è investito il patrimonio della gestione separata.

consolidamento

Meccanismo in base al quale il rendimento attribuito secondo la periodicità stabilita dal contratto (annualmente, mensilmente, ecc.), e quindi la rivalutazione delle prestazioni assicurate, sono definitivamente acquisiti dal contratto e conseguentemente le prestazioni stesse possono solo aumentare e mai diminuire.

Gestione separata (o speciale)

Fondo appositamente creato dalla società di assicurazione e gestito separatamente rispetto al complesso delle attività, in cui confluiscono i premi al netto dei costi versati dai contraenti che hanno sottoscritto polizze rivalutabili. Dal rendimento ottenuto dalla gestione separata e dall'aliquota di retrocessione deriva la rivalutazione da attribuire alle prestazioni assicurate.

Periodo di osservazione

Periodo di riferimento in base al quale viene determinato il rendimento finanziario della gestione separata, ad esempio dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

progetto personalizzato

Ipotesi di sviluppo, effettuata in base al rendimento finanziario ipotetico indicato dall'ISVAP, delle prestazioni assicurate e dei valori di riduzione e riscatto, redatta secondo lo schema previsto dall'ISVAP e consegnato al potenziale contraente.

prospetto annuale della composizione della gestione separata

Riepilogo aggiornato annualmente dei dati sulla composizione degli strumenti finanziari e degli attivi in cui è investito il patrimonio della gestione separata.

Regolamento della gestione separata

L'insieme delle norme, riportate nelle condizioni contrattuali, che regolano la gestione separata.

rendiconto annuale della gestione separata

Riepilogo aggiornato annualmente dei dati relativi al rendimento finanziario conseguito dalla gestione separata e all'aliquota di retrocessione di tale rendimento attribuita dalla società al contratto.

rendimento finanziario

Risultato finanziario della gestione separata nel periodo previsto dal regolamento della gestione stessa.

rivalutazione

Maggiorazione delle prestazioni assicurate attraverso la retrocessione di una quota del rendimento della gestione separata secondo la periodicità (annuale, mensile, ecc.) stabilita dalle condizioni contrattuali.

rivalutazione minima garantita

Garanzia finanziaria che consiste nel riconoscere una rivalutazione delle prestazioni assicurate ad ogni ricorrenza periodica stabilita dal contratto (annuale, mensile, ecc.) in base al tasso di interesse minimo garantito previsto dal contratto. Rappresenta la soglia al di sotto della quale non può scendere la misura di rivalutazione applicata alle prestazioni.

Società di revisione

Società diversa dalla società di assicurazione, prescelta nell'ambito di un apposito albo cui tali società possono essere iscritte soltanto se godono di determinati requisiti, che controlla e certifica i risultati della gestione separata.

Tasso minimo garantito

Rendimento finanziario, annuo e composto, che la società di assicurazione garantisce alle prestazioni assicurate. E' riconosciuto anno per anno tenendo conto del rendimento finanziario conseguito dalla gestione separata.